

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In data 12.10.2010 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 26.160,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate di 218,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nell'ottobre 2015, dopo il pagamento di 60 rate di rimborso.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 1.500,00 euro, con gli interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente/che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in particolare eccependo:

- che la richiesta degli oneri non goduti avanzata dal ricorrente, peraltro priva di quantificazione in sede di reclamo e del tutto generica in sede di ricorso, risulta *"riferibile alle spese di istruttoria, alle commissioni rete distributiva ed agli oneri assicurativi rischi vita"*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto alla richiesta di retrocessione delle *“commissioni rete distributiva”* di cui alla lettera d), la quota parte rimborsabile è individuata nel *“piano di rimborso”* allegato al contratto di finanziamento e sottoscritto dal cliente, nella misura massima del 60%;
- che, in sede di conteggio estintivo, l'importo riconosciuto a titolo di *“commissioni rete distributiva non maturate”* corrisponde esattamente a quello risultante nel predetto piano per la mensilità successiva a quella di avvenuta estinzione;
- con riferimento agli oneri assicurativi, di avere provveduto a riconoscere al cliente un rimborso di 622,61 euro, pari all'importo previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 60, in coincidenza della quale si è perfezionata l'estinzione anticipata;
- di avere ritenuto, inoltre, di riconoscere a favore del ricorrente l'ulteriore importo di 8,90 euro, *“pari alla differenza tra la cifra indicata nel piano annuale in corrispondenza della rata n. 60 ... e quanto già stornato nel conteggio estintivo”* nonché un ulteriore importo pari a 225,00 euro relativo alle spese di istruttoria non maturate calcolate sulla base del cd. criterio lineare; il tutto per una somma complessivamente pari a 879,27 euro, comprensiva anche di interessi legali e di 20,00 euro a titolo di refusione delle spese di procedura.

DIRITTO

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo a oneri e spese non maturati appare generica, espressa con la formula *“commissioni bancarie, finanziarie, assicurative e di ogni altro onere indebitamente corrisposto”*. L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, ritiene sia *“riferibile alle spese di istruttoria, alle commissioni rete distributiva ed agli oneri assicurativi rischi vita”*; al riguardo si osserva che la quota non goduta di tali oneri non coincide perfettamente con quanto richiesto: $(450,00 + 1.700,40 + 1.464,96) / 120 * 60 = 1.807,68 - 279,10 = 1.528,58$. Pertanto, data la genericità della domanda, si procede alla verifica di tutte le voci di costo indicate nel contratto.

Le disposizioni contrattuali prevedono, all'art. 9, l'applicazione dei seguenti criteri per il rimborso delle quote non maturate a seguito dell'estinzione anticipata:

- a) ai fini del rimborso delle *“commissioni reti distributiva”* di cui alla lettera d), si rinvia al *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”* allegato al contratto e prodotto da entrambe le parti, che ne individua la misura massima nel 60%;
- b) ai fini del rimborso degli oneri assicurativi di cui alle lettere f) e g), l'intermediario *“provvederà ad inoltrare la richiesta del cedente alla compagnia assicurativa al fine di consentire allo stesso di ottenere da quest'ultima il rimborso pro quota di premio assicurativo non goduto”*;
- c) la voce di costo di cui alle lettere c) ed e) non sarà rimborsabile.

Entrambe le parti hanno depositato il *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”*, privo di sottoscrizione.

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto alla data del 31.10.2015, scaduta la 60^a rata sulle 120 originariamente previste, sulla base del conteggio estintivo agli atti.

L'intermediario resistente rappresenta di avere provveduto ad effettuare un ulteriore rimborso a favore del ricorrente, per una somma complessivamente pari a 879,27 euro, di cui: 8,90 euro a titolo di *“commissioni rete distributiva”*, 225,00 euro a titolo di *“spese di*



istruttoria”, 622,61 euro a titolo di premi assicurativi, 20,00 euro a titolo di rimborso delle spese di procedura e 2,76 euro a titolo di interessi legali, ed ha allegato, al riguardo, copia dell’assegno circolare emesso a favore del ricorrente in data 9.8.2019. La predetta comunicazione è stata portata all’attenzione del ricorrente in occasione dell’invio delle controdeduzioni. Il ricorrente in merito non ha fatto pervenire alcuna replica.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell’11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell’11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza *“Lexitor”*), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla



durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”;*

2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*

3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*

4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*

5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all’Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.



Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*; ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, si osserva che la controversia riguarda un contratto analogo a quello già oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 10003/2016, nella quale – in particolare – il Collegio ha specificato che *“la descrizione delle commissioni oggetto di contestazione (art. 6, lett. D, «Commissioni rete distributiva») include attività chiaramente up-front: «1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cedente; 2) raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente; 3) assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all’erogazione del prestito ed alla ricezione dell’assegno o del bonifico corrispondente; 4)*



gestione notifica presso debitore ceduto». Il medesimo articolo termina, infine, con una previsione di chiusura idonea ad includere (anche) attività di natura recurring; attività, quest'ultime, cui si riferisce l'indicazione della «quota parte rimborsabile dell'importo delle "commissioni rete distributiva" (lettera D) ... nella misura massima del 60%», in caso di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B. Al riguardo, se, come correttamente evidenziato dai Collegi territoriali, non è ammissibile una distinzione tra costi up-front e costi recurring per tramite della sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, in quanto la quota percentuale unilateralmente indicata dall'intermediario nulla dice sulla natura dei costi corrispondenti, escludendo, quindi, ogni possibilità di verifica da parte del cliente sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (up-front o recurring); a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora – come nel caso in esame – l'indicazione di una quota percentuale costituisce, in realtà, criterio (non di distinzione tra attività up-front e recurring, ma) di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up-front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up-front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale».

Per quanto riguarda i premi assicurativi di cui alle lettere g) e f), si osserva che il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, il criterio alternativo a quello *pro rata temporis* è previsto nel "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*".

Inoltre, si evidenzia che l'intermediario ha restituito al ricorrente, nel corso del procedimento, la somma di 622,61 euro a titolo di oneri assicurativi non goduti, come previsto dal richiamato "*Piano*" in corrispondenza della rata n. 60, in coincidenza della quale è avvenuta l'estinzione anticipata.

Per quanto riguarda il rimborso delle "spese di istruttoria" non maturate, dalla loro descrizione in contratto si ricava che le stesse remunerano attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui tale voce di costo viene considerata *up-front*. Si richiama, in tale senso, la decisione di questo Collegio n. 24041/2018.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, che debba essere riconosciuta la restituzione della quota non maturata delle commissioni rete distributiva secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), per 186,02 (quota del 40%) euro; nulla deve invece essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituito per la restante quota non maturata delle commissioni rete distributiva (quota del 60%), tenuto conto dei rimborsi già intervenuti; si è infine tenuto conto, quanto alle spese di istruttoria, che in sede di rimborso già intervenuto è stato restituito l'importo eccedente di 101,93 euro, che viene compensato con la voce residua a debito dell'intermediario.

Quindi, nel concreto, la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di 88,09 euro.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.500,00 euro), in quanto questi ha presumibilmente utilizzato il criterio *pro rata temporis* per calcolare tutte le voci richieste e non ha tenuto conto dei rimborsi effettuati in corso di procedimento.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 88,09 (ottantotto/09).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI